

ADI

AssoDanza Italia

Roma, 16/11/2020
Prot. 40/2020

Alla c.a.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO

COMMISSIONEISTRUZIONE@SENATO.IT

Oggetto: Istanze Scuole di Danza private e Insegnanti di danza

EGREGIO PRESIDENTE,

GENTILISSIMI ONOREVOLI, membri della Commissione,

ASSODANZA ITALIA, associazione nazionale di rappresentanza e tutela delle Scuole di Danza private e degli insegnanti di danza, intende porre alla Vostra attenzione una disamina riepilogativa dello stato dei fatti circa il nostro settore d'attività, attualmente fermo a seguito del DPCM 24 ottobre 2020.

Riteniamo che il settore danza debba essere inteso come sistema, considerando le diverse identità in esso operanti come sinergiche tra loro. Pensando ad un *Piano Programmatico di Riorganizzazione* del Sistema Danza, diamo centralità al lavoro di riordino delle seguenti macroaree:

FORMAZIONE PROFESSIONE PRODUZIONE

FORMAZIONE

Il pilastro fondante del Sistema Danza sono le Scuole di Danza private.

Le Scuole di Danza sono capillarmente diffuse su tutto il territorio. Esse svolgono una funzione di primario interesse culturale, perché dedite alla formazione coreutica delle fasce giovanili della popolazione. Sono luoghi fondamentali per il mantenimento del benessere psico-fisico, insegnando, attraverso il linguaggio del corpo ad esprimere il mondo emotivo degli allievi e

ASSODANZA ITALIA

Via Mario Mona, 57 00144 Roma

www.assodanzaitalia.it segreteria@assodanzaitalia.it

contribuendo alla loro crescita umana.

Nel contesto attuale, le realtà formative di danza sono circa 20.000, con oltre 1.000.000 di allievi praticanti. Da un nostro recente approfondimento, le Scuole di Danza autonome presenti sul territorio nazionale sono valutabili in circa 15.000 unità, e offrono occupazione a circa 60.000 lavoratori, impiegati a vario titolo.

Le ragioni sociali maggiormente ricorrenti sono:

- ASD 70%
- SSD 15%
- AC 10%
- ASCD 3%
- APS 1%
- Altre (es: società di persone e di capitali, etc..) 1%

Le Scuole di Danza hanno scelto di adottare il regime sociale prevalente di ASD o SSD allo scopo di potersi avvalere di un sistema fiscale che abbia oneri e adempimenti sostenibili in base ai propri bilanci, spesso irrisori.

L'associazionismo sportivo possiede un quadro normativo di riferimento già delineato, anche se non esaustivo, a riguardo delle tutele per i lavoratori sportivi, che in molti casi ha consentito alle associazioni in questione di possedere i requisiti necessari per l'assegnazione di spazi pubblici in concessione e l'accesso a bandi e incentivi per le politiche giovanili su i vari territori.

E' invece più difficile che trovino collocazione all'interno dell'associazionismo culturale, data l'assenza di un quadro fiscale specifico. Ciò nonostante, pur di non configurarsi come sportive, molte realtà di danza hanno preferito optare comunque per la forma culturale, assumendosi oneri fiscali difficilmente sostenibili, e senza tutele per i propri lavoratori.

Le Scuole di Danza si adoperano in attività di FORMAZIONE a carattere professionale o amatoriale, destinate all' apprendimento non formale/informale della tecnica della danza. Questa attività si distingue dall'attività di PRODUZIONE dello spettacolo dal vivo, pur restando ad essa implicitamente correlata, in quanto formazione di base destinata ai futuri danzatori. Molti grandi danzatori e coreografi annoverano nel loro curriculum esordi tra le mura delle Scuole di Danza private di provincia.

Attualmente, la maggioranza delle Scuole di Danza private svolgono percorsi di formazione in immobili di proprietà di privati o pubblici, in locazione. Altre scuole utilizzano immobili in concessione d'uso o in compartecipazione tra associazioni. Altre ancora svolgono le loro attività all'interno di palestre e impianti sportivi, anche scolastici, centri e circoli sociali, culturali e ludico-ricreativi.

Ciò nonostante, i corsi di danza mantengono sempre le stesse caratteristiche nell'organizzazione della didattica e nelle prassi di partecipazione all'attività. Il denominatore comune è l'approccio formativo alla disciplina della Danza, che rientra negli apprendimenti non formali, definiti nel quadro operativo dell'istruzione e della formazione.

PROFESSIONE

La professione dell'insegnante di danza della scuola privata è stata assimilata spesso a quella dell'istruttore sportivo, ma è evidente quanto la sua competenza specifica in ambito didattico e

metodologico sia differente.

A seconda della forma societaria della struttura in cui si trova ad operare, l'insegnante di danza adotta l'identità professionale specifica più idonea al contesto: libero professionista con partita IVA, titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratore autonomo iscritto alle gestioni speciali, collaboratore sportivo.

Tale disomogeneità ha reso a tutt'oggi complesso il riconoscimento univoco della figura dell'insegnante di danza: sebbene esistano i riferimenti normativi inerenti la materia che, carente di una normativa nazionale di riferimento, sono applicati a livello locale sulla base di molteplici interpretazioni. Non ci troviamo di fronte ad un vuoto normativo, piuttosto di fronte all'assenza di norme univocamente recepite a livello nazionale.

PRODUZIONE

I Corpi di Ballo degli Enti Lirico-Sinfonici e le Compagnie private di Danza, rappresentano lo sbocco professionale naturale per gli allievi che perseguono la carriera di Danzatori. Essi, come è noto, hanno subito drastiche riduzioni negli ultimi anni, ed attualmente versano in condizioni totalmente precarie, non garantendo certamente una prospettiva professionale adeguata agli allievi delle Scuole di Danza italiane.

Oggi, dunque, ancor più di sempre, appare necessario sostenere la finalità culturale e sociale del Sistema Danza iniziando con il sostegno alle Scuole di Danza private, perchè fondamento dell'intero comparto.

Pertanto, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione un prospetto di nuovi interventi utili al sostegno concreto della categoria.

Per fronteggiare l'emergenza dell'attuale lockdown, esprimiamo le seguenti istanze:

- Si evidenzia l'urgenza di riattivare gli strumenti precedentemente in essere, e ormai scaduti, stabiliti dall'art. 216 DL. 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali misure dovranno essere previste per l'arco temporale da novembre 2020 a dicembre 2021 incluso, per tutte le forme associative, sia di tipo culturale, che sportivo; a tal fine, non dovrà costituire carattere discriminatorio l'iscrizione al Registro CONI, dal momento in cui le AC e APS non risulterebbero includibili nella misura. Si sottolinea che le associazioni possiedono certamente il Codice Fiscale, ma solo una minoranza ha la P.IVA. Pertanto le misure riguardanti il credito d'imposta non costituiscono adeguato sostegno a questo settore.
- Si rendono necessari interventi a fondo perduto, previsti per l'intera stagione lavorativa, o comunque per un periodo non inferiore alla chiusura forzata imposta dal Governo, per le associazioni, società e ditte individuali e unipersonali, che siano stabiliti in quota proporzionale al decremento di incasso dimostrabile, per erogare benefici commisurati alle reali esigenze di ciascuno;
- E' auspicabile in un'ottica di rilancio del settore per la stagione 2021/2022, prevedere bandi per l'erogazione di contributi da destinarsi alle attività di PRODUZIONE artistica e culturale. Queste sovvenzioni creeranno le condizioni necessarie ad una reale ripresa delle attività di spettacolo, rilanciando il sistema e rimettendo in moto l'intera catena di produzione e distribuzione, coinvolgendo anche l'indotto commerciale.

- Si richiede l'abolizione o la riduzione della contribuzione INPS e IRPEF per gli anni fiscali 2020 e 2021, per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla gestione separata. Infatti, nell'ultimo Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, integrato dal recente Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, all' art. 1 restano esclusi dal contributo oltre ai liberi professionisti con partita IVA, i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali.
- Si richiedono interventi a sostegno delle associazioni culturali, da attuare in tempi rapidi e con modalità analoghe a quanto già in atto a sostegno delle associazioni e società sportive. Nella commisurazione degli interventi, è bene considerare i ricavi iscritti in bilancio ovvero i proventi che derivano dall' attività istituzionale, poiché poche Associazioni Culturali possiedono Partita IVA e quasi nessuna ha una rilevante attività commerciale.

Per progettare interventi puntuali e per consentire una erogazione efficiente dei sostegni previsti, è fondamentale istituire di un REGISTRO delle Scuole di Danza Private, a cui esse possano accedere prescindendo dalla ragione sociale. E' opportuno che l'iscrizione avvenga attraverso formale domanda di ammissione su piattaforma on line.

Sarà altresì necessario creare un REGISTRO PROFESSIONALE degli Insegnanti di Danza che operano in base alla classificazione ATECO 85.52.01 "corsi di danza".

La nuova classificazione Ateco 2007 è stata approvata dall'ISTAT in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali. Con i codici Ateco 2007, viene adottata la stessa classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni.

Entrando nel dettaglio specifico della denominazione P8:

85 ISTRUZIONE

85.5 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE

85.52 FORMAZIONE CULTURALE

85.52.1 CORSI DI DANZA

Ne consegue l'urgenza di definire i parametri per la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE dell'Insegnante di Danza di Scuola Privata, che dovranno essere certificate da Agenzie Formative accreditate e riconosciute. Le Agenzie dovranno essere istituite in ottemperanza ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia di insegnamento della danza presso le scuole private non statali.

Anche l'insegnante di danza, contrattualizzato frequentemente come collaboratore sportivo, e in alcuni casi come freelance con partita IVA, necessita di un riconoscimento univoco nazionale, previsto dalle normative vigenti ma carente di criteri attuativi nazionali.

Per la definizione del profilo professionale in questione è possibile, con notevole economia di risorse e tempo, far riferimento a percorsi formativi già standardizzati e a corsi attivati presso Agenzie Formative accreditate, esistenti e operanti in numerose regioni di Italia.

A tale scopo, riepiloghiamo il quadro legislativo in vigore:

- specializzazione POST DIPLOMA ex art. 14, legge 21 Dicembre 1978 N. 845 - Legge-quadro in materia di formazione professionale;
- Convenzione di Lisbona, sottoscritta dall'Italia l' 11 Aprile 1997, successivamente ratificata con Legge 11 luglio 2002, n.148, che recepisce le indicazioni per l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'interno nell'area Euro;
- definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043)(GU Serie Generale n.39 del 15-02-2013);
- D.L. 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circa la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (15A05469) (GU Serie Generale n.166 del 20-07-2015);

L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), ente pubblico di ricerca, analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali, attraverso l'istituto dell'ATLANTE LAVORO, individua le seguenti categorie:

18 Servizi formazione, educazione, lavoro

18.03 Altri servizi di istruzione

18.03.02 Realizzazione di lezioni teorico-pratiche in campo linguistico, danza, arti figurative, musica e teatro, in dettaglio: insegnamento teorico pratico di danza classica e moderna.

L'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, ovvero l'ente di ricerca pubblico italiano che si occupa di censimenti e indagini sociali ed economiche, annovera in base alla propria classificazione, al punto 2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE:

2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca

2.6.5 - Altri specialisti dell'educazione e della formazione

2.6.5.5 - Insegnanti di discipline artistiche e letterarie

2.6.5.5.2 - Insegnanti di danza

In conclusione, si evidenzia come già esistano tutte le sistematizzazioni, le classificazioni, e gli adeguati riferimenti normativi, necessari per generare una definizione ordinata, univoca ed uniforme sul territorio nazionale, riguardo la figura professionale dell'insegnante di danza di scuola privata e la sua attività specifica all'interno delle Scuole di Danza private italiane.

All'interno del Ministero dell'Istruzione, ci sono esempi di organizzazione efficace per la registrazione delle Associazioni riconosciute ed accreditate per la formazione dei docenti scolastici. I soggetti che offrono formazione per il personale scolastico infatti, possono attualmente richiedere al MIUR l'accreditamento o il riconoscimento di soggetto qualificato, attraverso la Piattaforma per la Governance della Formazione S.O.F.I.A., inserita nella sezione "Accreditamento enti e qualificazione associazioni" sul portale del MIUR www.miur.gov.it.

Analogamente, sarebbe possibile creare uno sportello virtuale che metta in sinergia gli insegnanti di danza privati con le Agenzie Formative Accreditate, erogatrici della formazione e della certificazione a loro rivolta. Questo genere di piattaforma, lavorando in modo sistemico, genera un circolo virtuoso che organizza efficacemente il processo di accreditamento degli Istituti Privati di Formazione esistenti e degli insegnanti.

Inoltre, una volta stabiliti i parametri per l'accredimento o il riconoscimento di soggetto qualificato, ciascun Istituto Privato di Formazione potrebbe chiedere il riconoscimento attraverso un'unica procedura convalidante, equiparata su tutto il territorio nazionale.

Gli insegnanti di danza formati o riconosciuti attraverso le Agenzie accreditate, otterrebbero l'abilitazione all'insegnamento presso le Scuole di Danza private, convalidata ab origine dal Ministero.

E' nostro auspicio che la Vostra Commissione possa mettere in campo con urgenza il piano attuativo di quanto da noi espresso, che consenta di applicare le normative esistenti in modo concreto, rapido ed efficace, realizzando una progettualità che porti a conferire riconoscimento e dignità alla figura professionale dell'insegnante di danza all'interno del suo contesto specifico, la Scuole di Danza.

In questo tragico momento di difficoltà del Paese, ci viene richiesta una gravosa prova di resistenza. Il Sistema Danza è deciso a rispondere positivamente, per garantire un futuro alla cultura italiana, adottando un atteggiamento resiliente che sia confortato da sostegni istituzionali efficaci e duraturi nel tempo.


Augurandoci che questo nostro intervento possa costituire un contributo al grande lavoro da attuare, mettiamo a disposizione la nostra competenza a supporto di ogni processo necessario.

ASSODANZA

ITALIA

Dott.ssa Miriam Baldassari

(la Presidente)



MIRIAM BALDASSARI

328.8441505

PRESIDENTE@ASSODANZAITALIA.IT